

**ATTO N. DD 1089**

**DEL 31/03/2020**

**Rep. di struttura DD-TA2 N. 209**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE  
DIREZIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA DELL'ATMOSFERA**

**OGGETTO:** misure temporanee e urgenti relative ad adempimenti previsti dalle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, adottate dalla Città Metropolitana di Torino ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

**IL DIRIGENTE**

con riferimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso, e ai provvedimenti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Giunta Regionale Piemonte per contenerla e gestirla.

Visto l'art. 1 del D.P.C.M. 9 marzo 2020 che estende, a far data dal 10 Marzo 2020, all'intero territorio nazionale e, quindi, anche al territorio piemontese, le misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19, di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020.

Vista la Determinazione Dirigenziale A1600A - Ambiente, Energia e Territorio A1602B - Emissioni e rischi ambientali adottata dalla Regione Piemonte in data 25 marzo 2020: "*Misure temporanee relative ad adempimenti previsti dalle autorizzazioni in via generale alle emissioni in atmosfera, di cui all'articolo 272, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Proroga termini.*" con cui la Regione Piemonte ha prorogato al 30 Giugno 2020 le scadenze previste per l'effettuazione degli autocontrolli periodici aventi termine di effettuazione successivo al 10 Marzo 2020 e la presentazione dei modelli di registrazione e piano di gestione dei solventi previsti dalle autorizzazioni in via generale ai sensi dell'art. 272, comma 2 del D.Lgs. 152/06.

**CONSIDERATO CHE**

il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), al Titolo I della Parte Quinta, nel dettare norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, disciplina il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti e le attività che producono emissioni in atmosfera;

l'art. 269 comma 4 lett. b) dispone che l'autorizzazione stabilisca, ai sensi degli articoli 270 e 271, per le emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, [...] i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore;

è stata segnalata dalle Associazioni di categoria, alla Regione, alla Città metropolitana di Torino e alle Province piemontesi, la difficoltà da parte delle Imprese del rispetto delle scadenze relative ai controlli a carico del Gestore.

#### **ATTESO CHE**

la legge regionale 7 aprile 2000 n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria) e gli articoli 36 e 44 della legge regionale 26 aprile 2000 n. 44 (sul conferimento delle funzioni amministrative), nel definire le competenze, individuano le Province quali autorità competenti al controllo delle emissioni in atmosfera, ivi compresa *l'adozione di provvedimenti di autorizzazione*, di diffida, di sospensione, di revisione, di revoca delle autorizzazioni degli impianti che producono emissioni;

la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ha confermato in capo alle Province tutte le funzioni amministrative loro conferite a qualsiasi titolo con legge regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto coerenti con la natura di enti con funzioni di area vasta o riconducibili alle funzioni fondamentali, stabilendo inoltre che la Città metropolitana di Torino esercita [...] le funzioni di competenza delle Province ai sensi dell'articolo 2;

al Dirigente spetta la competenza all'adozione delle autorizzazioni alle emissioni di cui all'art. 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 45 dello Statuto Metropolitano.

#### **RILEVATO CHE**

le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. adottate dalla Città Metropolitana di Torino contemplano, relativamente alle



Città metropolitana di Torino

disposizioni di cui all'art. 269 comma 4 lett. b) sopraccitate, specifica prescrizione<sup>(\*)</sup> inerente la facoltà *preventivamente* accordata all'Impresa di differire gli autocontrolli iniziali e/o periodici all'occorrenza di impreviste situazioni produttive e/o meteorologiche, previa comunicazione dell'occorrenza all'Autorità competente e all'ARPA;

alla luce della situazione emergenziale di cui in premessa, sia opportuno *differire al 30 Giugno 2020* alcuni adempimenti previsti dalle autorizzazioni alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. al fine di limitare le interazioni e gli spostamenti non indifferibili tra il personale delle Imprese, dei fornitori, degli studi di consulenza e dei laboratori analisi.

*(\*) "È consentito al Gestore, per motivate ragioni produttive e/o meteorologiche, differire il termine previsto per l'esecuzione degli autocontrolli iniziali e/o periodici – salvo espresso diniego di questa Amministrazione - previa comunicazione, tramite PEC, alla Città Metropolitana di Torino ed al Dipartimento ARPA di Torino, comprensiva della nuova data in cui sarà programmato il campionamento. In ogni caso il termine ultimo per l'effettuazione è il 30/06 (se il termine previsto cade nel 1° semestre) o il 31/12 (se il termine previsto cade nel 2° semestre) dell'anno solare in cui cade la periodicità".*

### **PRESO ATTO CHE**

il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*), nel dettare specifiche disposizioni temporanee per consentire il superamento delle difficoltà relative all'emergenza "Corona Virus" in particolare per quanto riguarda gli adempimenti richiesti dalla disciplina ambientale, all'articolo 103 (*Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza*) dispone il differimento al 15 Giugno 2020 della validità dei titoli abilitativi, in scadenza nel periodo di vigenza dei predetti provvedimenti, e all'art. 113 (*Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti*) rinvia le scadenze di adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti al 30 Giugno 2020 e che, conseguentemente, possano essere valutate misure atte a differire le scadenze relative a taluni adempimenti dovuti dai titolari delle autorizzazioni ambientali.

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i..
- la Legge regionale 7 aprile 2000 n. 43 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria"

- la Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale e s.m.i.;
- il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;
- la Legge 7 Aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni".
- la Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"
- il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- gli articoli 45 e 48 dello Statuto della Città Metropolitana di Torino

#### **DETERMINA**

di **adottare** le seguenti misure **straordinarie e temporanee**, in conseguenza delle misure urgenti adottate a livello nazionale e regionale per contrastare la diffusione del virus COVID-19:

1. per le attività di **autocontrollo** (campionamento e analisi) delle emissioni in atmosfera disposte dalla Città Metropolitana di Torino nell'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. aventi **termine di effettuazione successivo al 10 Marzo 2020 e ricadente nel periodo di emergenza sanitaria**, è *facoltà* del Gestore differirne l'effettuazione **non oltre il 30 Giugno 2020 senza l'obbligo di apposita comunicazione del differimento**. Resta ferma invece la necessità di preavviso della futura data di effettuazione, nonché le tempistiche di trasmissione dei risultati analitici come definiti nell'ambito dell'autorizzazione;
2. è *facoltà* del Gestore richiedere alla Città Metropolitana di Torino, tramite PEC, proroga per la trasmissione di **adempimenti di carattere documentale** eventualmente richiesti nell'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (ad esempio: registri di manutenzione, report di consumi materie prime, dati energetici, progetti di miglioramento efficienza di captazione, etc.) **con termine di inoltro successivo al 10 Marzo 2020 e ricadente nel periodo di emergenza sanitaria**. Sono pertanto esclusi dalla presente disposizione gli

adempimenti di carattere documentale la cui scadenza era fissata in data antecedente al 10 Marzo 2020 (leggasi, ad esempio, i piani di gestione dei solventi delle attività autorizzate ai sensi dell'art. 275 del D.Lgs. 152/2006 nell'ambito di un'autorizzazione ex art. 269 del decreto medesimo);

3. è *facoltà* del Gestore richiedere proroga temporale per la realizzazione degli **interventi di adeguamento**, che non siano legati a scadenze dettate da norme di legge nazionali o comunitarie, prescritti nell'ambito di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. il cui **termine ultimo di esecuzione è successivo al 10 Marzo 2020 e ricadente nel periodo di emergenza sanitaria**, e solo se la ritardata realizzazione degli interventi non comporta rischi di impatti negativi sull'ambiente.

### INFORMA

che le disposizioni di cui alla presente determinazione sono da intendersi a valere anche per le autorizzazioni ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ricomprese all'interno dei provvedimenti di Autorizzazione Unica Ambientale adottati dalla Città Metropolitana di Torino ai sensi del D.P.R. 59/2013;

che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla notificazione dell'atto;

che il presente provvedimento non assume rilevanza contabile, non comportando oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino.

### DISPONE

che sia data diffusione del contenuto del presente atto alle Imprese potenzialmente interessate tramite pubblicazione sul sito web istituzionale della Città Metropolitana di Torino, nelle *News* della sezione *Emissioni in atmosfera* del canale *Ambiente* (<http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/emissioni-atmosfera>) e che sia trasmesso tramite PEC al Dipartimento di Torino di ARPA Piemonte per l'esercizio delle funzioni di competenza.

/GDA

Torino, 31/03/2020

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA  
DELL'ATMOSFERA)



Firmato digitalmente da Guglielmo Filippini